

CAMERA DEI DEPUTATI N. 559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE PONTI, ALLEGRI, AZZARO, BOLDRIN, GUNNELLA, LAFORGIA,
PATRINI, SILVESTRI, USVARDI, VAGHI**

Presentata il 18 ottobre 1968

Istituzione dell'Ente nazionale colonie e collegi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha per scopo di sopprimere il Commissariato della « Gioventù italiana », assicurando la sopravvivenza di quella parte dell'attività che si ritiene tutt'ora utile.

Com'è noto, il passato regime aveva provveduto — secondo la logica dei sistemi totalitari, puntualmente rispettata anche da quelli attuali — a strumentalizzare il problema della gioventù a fini politici, mediante l'istituzione: dapprima dell'Opera nazionale balilla (legge 3 aprile 1926, n. 2247), e poi della Gioventù italiana del littorio (regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, che assorbì l'Opera nazionale balilla, conservandone l'organizzazione amministrativa e sottolineandone quella paramilitare.

Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 — convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 — sulla « soppressione del partito nazionale fascista » sancì all'articolo 6 che « i compiti demandati alla Gioventù italiana del littorio sono deferiti al Ministero della guerra ed a quello della educazione nazionale a seconda delle rispettive competenze ». L'articolo 10 stabilì poi che « le attività residue dalla liquidazione del partito nazionale fascista sono devolute allo Stato ».

Il primo commissario della « Gioventù italiana » fu nominato con decreto 6 maggio 1944 « per provvedere alla conservazione del patrimonio dell'ente e alla temporanea amministrazione delle sedi secondarie della istituzione, situate nel territorio liberato ».

L'articolo 2 stabiliva poi che il commissario ha « la legale rappresentanza della " Gioventù italiana " e vi sostituisce gli organi amministrativi dell'ente, esercitandovi tutti i poteri che, a norma di legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale ». L'articolo 3 stabiliva infine che « il commissario è altresì incaricato di predisporre, d'intesa con il Ministro della guerra ed il Ministro dell'educazione nazionale, che designeranno ciascuno un proprio rappresentante per assisterlo, il piano di ripartizione dei compiti e delle attività della " Gioventù italiana " ».

Il decreto 15 agosto 1944, in uno con il secondo commissario, provvide a nominare altresì i due commissari aggiunti designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione per la predisposizione del piano di ripartizione sopra citato; aggiungendo che detto piano « sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nella medesima forma del presente decreto ».

Il decreto interministeriale di nomina del terzo commissario, in data 28 febbraio 1947, parlava ancora della « predisposizione del piano », mentre i successivi decreti del novembre 1950, novembre 1954, giugno 1957, aprile 1958 e gennaio 1962 si limitarono a nominare i commissari citando nelle premesse i precedenti decreti.

Nessuna successiva disposizione si è avuta in proposito, talché il commissariato della « Gioventù italiana » dura ormai transitoriamente da più di venti anni.

Pur apprezzando la lodevole preoccupazione — recentemente posta in atto — di normalizzare, in via amministrativa, la situazione della « Gioventù italiana » con un nuovo statuto, sembra ai proponenti sia giunto il momento di affrontare radicalmente il problema nel quadro di una politica generale per la gioventù.

In linea di ipotesi le soluzioni possibili sono fondamentalmente tre:

liquidazione pura e semplice della « Gioventù italiana »;

assorbimento delle strutture esistenti nell'amministrazione statale;

ridimensionamento e riorganizzazione dell'Ente su basi nuove.

La liquidazione dissolverebbe un patrimonio di strutture ed esperienze che è costato fatica approntare e che sarebbe errore disfare.

Ancora oggi la « Gioventù italiana » possiede un insieme di beni immobili ragguardevole la cui valutazione, secondo stime degli Uffici tecnici erariali, porta ai seguenti dati:

N.	CATEGORIA	LIRE (milioni)
164	Colonie	10.860,559
10	Centri soggiorno	3.378,150
22	Collegi e centri educativi	1.762,910
303	Impianti sportivi	10.367,000
241	Immobili vari	16.453,395
TOTALE		42.822,014

Le prime tre voci (16 miliardi, pari a quasi il 40 per cento del patrimonio complessivo) costituiscono la base di una specifica ed omogenea attività assistenziale di colonie e collegi indubbiamente utile, tanto da potersi considerare uno degli interventi che lo Stato è comunque tenuto ad attuare a favore della gioventù. Così stando le cose, a che pro distruggere una organizzazione in atto, per poi rifarne un'altra allo stesso fine? Meglio perfezionare l'esistente.

Si aggiunga che, oltre agli stabili, la « Gioventù italiana » possiede un patrimonio umano selezionato in lunghi anni di tirocinio. Senza contare i contrattisti stagionali,

utilizzati nella gestione estiva dei vari centri, il personale di ruolo comprende dipendenti, in gran parte della carriera direttiva o di concetto. Tutti sanno come sia importante, ai fini di qualsivoglia attività, disporre di quadri dirigenti ed esecutivi di sicura esperienza; questa ricchezza, che rappresenta un vero e proprio « avviamento », si ridurrebbe a zero con la liquidazione.

Neppure l'assorbimento dell'attuale complesso della « Gioventù italiana » da parte dell'Amministrazione statale, anche con opportuni adattamenti, appare conveniente; soprattutto per quel settore nel quale l'impegno di gestione (colonie, collegi, ecc.) assume caratteristiche imprenditoriali. È noto infatti che le attività produttivistiche necessitano di un'agilità di decisione poco consona alla struttura della pubblica amministrazione, essenzialmente e giustamente preoccupata più dei controlli che della redditività. Né sembra corretto affidare allo Stato quella parte del patrimonio « Gioventù italiana » rappresentato dai beni a destinazione sportiva.

Infatti i complessi posseduti a suo tempo dalla « Gioventù italiana del littorio » (stadi, piscine, ecc.) furono realizzati con il cospicuo apporto degli enti locali; e si dà il caso di numerosi comuni che, pur sopportandone gli oneri, rinunciarono alla titolarità degli impianti perché « sollecitati » a farne grazioso dono all'allora imperante organizzazione totalitaria giovanile. Oggi la « Gioventù italiana del littorio » non c'è più, né si vede per quale ragione dovrebbe essere sostituita — in questo specifico settore — dallo Stato, che ha ben altri compiti davanti a sé che non quello di curare la manutenzione dei campi sportivi. L'approntamento e la messa a disposizione di simili attrezzature — per giovani ed adulti — entra ormai nell'ambito degli interessi comunali, e l'assegnazione ai comuni competenti per territorio del patrimonio sportivo « Gioventù italiana », più che una devoluzione, costituirà in molti casi una doverosa restituzione. Tanto più che dette attrezzature saranno certo amministrate localmente nel modo più oculato.

Ciò premesso, resta la terza soluzione: non distruggere, non assorbire, bensì ristrutturare l'attuale commissariato della « Gioventù italiana ». Tenuto conto degli orientamenti prevalenti in ordine ad una benintesa politica per la gioventù e tenuto altresì presente l'opportunità di predisporre uno strumento che abbia nel contempo validità

propria ed attitudine ad inserirsi in un quadro generale di servizi a vantaggio del mondo giovanile, si è ritenuto:

di giudicare l'attività di gestione del settore colonie, collegi, ecc., attualmente esplicata dalla « Gioventù italiana », utile e degna di essere conservata e potenziata;

di considerare che, nell'esercizio di tale attività, l'aspetto educativo ed assistenziale si sposa con quello imprenditoriale della conduzione, per cui è conveniente affidare tale complesso di gestioni — tutte con omogenee caratteristiche paralberghiere — ad un ente autonomo;

di liquidare quindi l'attuale commissariato della « Gioventù italiana », enucleando il settore colonie (che fra l'altro ne costituisce la maggiore attività) da utilizzare quale struttura base dell'ENCC, incorporando il restante patrimonio da assegnare, secondo opportunità, ai comuni od al demanio.

Questi tre punti costituiscono l'obiettivo dichiarato della presente proposta di legge, e sono stati sviluppati in dieci articoli che non ci dilunghiamo ad illustrare partitamente.

Tuttavia ci si consenta di rendere ragione di alcuni aspetti che informano il testo.

1) L'Ente nazionale colonie e collegi — pur avendo giustificazioni in sé — è stato concepito come atto ad inserirsi nel quadro di una politica per la gioventù che i firmatari si augurano possa presto realizzarsi con la istituzione di un servizio nazionale apposito ed un relativo Consiglio delle libere associazioni giovanili. In tal giorno è qui auspicato che, oltre ai legami di sorveglianza e di intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, venga attuato un collegamento con il servizio nazionale per la gioventù mediante l'inserimento di una sua rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'ENCC.

2) Trattandosi di attività pubblica a livello nazionale, si è ritenuto giusto garan-

tire il finanziamento dell'Ente — in via principale e permanente — mediante un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, lasciando alle altre voci (che si augurano numerose) la caratteristica di risorsa complementare.

I proponenti si permettono segnalare che una delle difficoltà del commissariato « Gioventù italiana » è stata proprio quella di non disporre, per alimentare la gestione, di altri mezzi che non provenissero dal suo patrimonio; dando adito all'ingeneroso sospetto che la gestione patrimoniale servisse talvolta più a garantire la sopravvivenza dell'apparato burocratico che non il perseguimento dei fini istituzionali. Va da sé che questo intervento solidaristico della comunità a favore delle giovani generazioni dovrà essere commisurato con opportuni parametri, la cui valutazione si affida al prudente consiglio del Governo, affinché il concorso dello Stato non si trasformi in una chiamata a coprire qualsivoglia bilancio.

3) Nell'individuare gli orientamenti per la liquidazione del patrimonio, si è ritenuto di assegnare in via definitiva al CONI il comprensorio sportivo del Foro Italico in Roma. Infatti il CONI:

ha titoli specifici per utilizzarlo ed avervi la propria sede;

possiede le capacità amministrative, tecniche ed economiche per assicurarne una decorosa gestione unitaria.

Sarebbe veramente abnorme che il CONI, ente di diritto pubblico, continuasse a pagare un affitto — come fa oggi verso il commissariato « Gioventù italiana » — ad un altro ente che avrebbe la titolarità della proprietà del Foro Italico senza avere l'interesse che ha il CONI, sempre per motivi pubblici, all'utilizzazione.

Onorevoli colleghi, per le ragioni esposte i proponenti si augurano che vorrete riservare alla presente proposta di legge la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale colonie e collegi (ENCC), avente per scopo la costruzione e la gestione di:

- colonie climatiche;
- collegi e convitti;
- alberghi per la gioventù;
- centri di vacanze;
- istituti specializzati di assistenza e di

ricovero;

a favore dei giovani dai 6 ai 18 anni.

L'ENCC è un ente di diritto pubblico, con sede in Roma, ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'ufficio del servizio nazionale per la gioventù.

ART. 2.

Gli organi dell'ENCC sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 3.

Il Presidente dell'ENCC è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e decide salvo le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne controfirma i verbali, adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione al quale li sottopone per ratifica alla prima seduta.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri di ordinaria amministrazione sono assunti dal vicepresidente.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENCC è composto dal Presidente e da 14 membri così designati:

- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

sei rappresentanti di associazioni giovanili a carattere nazionale ed aventi scopi educativi, culturali, assistenziali, sportivi e ricreativi;

due esperti in gestioni alberghiere.

La nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede:

per i primi 6 membri, di concerto con i Ministri interessati;

per i rappresentanti giovanili, scegliendo in un elenco di nominativi proposti, in numero di due per ciascuno, dalle libere associazioni giovanili aventi una organizzazione efficiente in almeno 70 province.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e con esso decadono anche i consiglieri nominati nel corso del quinquennio.

Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede a nominare nel suo seno un vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione generale dell'ente secondo criteri di economicità ed efficienza. In particolare:

delibera annualmente il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie;

decide circa l'assunzione di mutui ed il ricorso al credito;

delibera l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la trasformazione e la locazione dei beni immobili per importi superiori ai 5 milioni;

autorizza il Presidente ad accettare donazioni o legati a favore dell'Ente, a compiere transazioni ed a stare in giudizio, salvo per la competenza sino al pretore;

delibera sui regolamenti di servizio, gestione ed amministrazione delle singole case od attività;

delibera l'assunzione od il licenziamento del personale direttivo, escluso il segretario generale;

propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri il regolamento organico del personale dell'ente con il quale sono stabiliti: lo stato giuridico, le norme di assunzione, la consistenza numerica, il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza, tenendo presente che, a parità di funzioni e di grado, il compenso globale di un dipendente dell'ente non deve superare quello di

un dipendente dell'amministrazione dello Stato.

Il Consiglio è convocato almeno ogni trimestre.

Le sedute sono valide con la presenza del Presidente e di 7 membri. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti: a parità di voto decide quello del Presidente.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, anche il segretario generale, al quale spetta di redigere il verbale delle delibere prese dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da due membri, nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Dura in carica cinque anni e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche i revisori eventualmente nominati nel quinquennio. Il presidente partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio verifica, almeno due volte l'anno, la consistenza di cassa ed i revisori possono, anche individualmente, procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il rilievo su eventuali irregolarità deve essere comunicato al presidente dell'ente, con copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 15 giorni.

ART. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 7.

La durata dell'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per ciascun esercizio vengono redatti un bilancio preventivo ed un conto consuntivo che devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il mese di settembre precedente ed entro il mese di marzo successivo all'anno in oggetto.

Le scritture contabili devono essere redatte usando tutti i conti e sottoconti necessari alla maggior chiarezza possibile del bilancio, che avrà chiusura in uno stato patrimoniale ed in un conto profitti e perdite.

L'inventario della merce deve essere redatto al costo. Gli ammortamenti devono essere contabilizzati ogni anno nella misura massima consentita dalle disposizioni fiscali. Deve pur essere iscritta in bilancio l'intera somma relativa alla liquidazione del personale.

Ogni casa o gestione deve avere un proprio bilancio, da allegarsi al bilancio generale, redatto su uno schema tipo che consenta un agevole giudizio, anche per raffronti, sulla validità delle singole gestioni.

Sia il bilancio preventivo sia quello contivo sono sottoposti alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale vengono rimessi rispettivamente entro i mesi di novembre e di aprile, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori.

ART. 8.

L'ENCC provvede al conseguimento dei propri scopi:

con contributo dello Stato da stabilire ogni anno con la legge di bilancio e da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

con i redditi patrimoniali ed i proventi delle attività di gestione;

con le oblazioni, donazioni od altri contributi che comunque pervengano all'ente.

ART. 9.

Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso è scelto tra i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a quella del grado V o equiparata.

Dirige tutti i servizi dell'ente, ne cura la disciplina e l'organizzazione ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento, dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

ART. 10.

L'ente « Gioventù italiana » è soppresso.

Il relativo personale passa alle dipendenze dell'ENCC fino a copertura dell'organico o viene riassorbito dall'amministrazione statale.

Il Governo è autorizzato a procedere alla liquidazione del patrimonio della « Gioventù italiana », come segue:

i beni con destinazione colonie e collegi o comunque utilizzabili ai fini della presente legge vengono assegnati all'ENCC;

i beni ad utilizzazione sportiva passano in proprietà ai comuni competenti per territorio, con esplicito vincolo della destinazione;

il comprensorio sportivo del Foro Italo di Roma viene ceduto al CONI;

gli altri beni a destinazione varia vengono alienati, salvo i terreni che rientrano nel patrimonio statale con tutti i diritti e le pertinenze ad essi inerenti.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare le norme di applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.